

Determinazione n. 18 del 04/03/2025: Attribuzione competenze del ruolo di preposto ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i. – per la sede dell’Ordine sita a L’Aquila

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

-Vista la Legge 123/2007 che ha introdotto e consolidato il sistema di regolamentazione della sicurezza sul lavoro in Italia, e riconosciuto l'importanza del ruolo del preposto come figura fondamentale per la sicurezza nelle imprese;

- Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la sicurezza sul lavoro e l'obbligo di nomina di figure preposte;

- Visto in particolare l'art. 2 del detto decreto legge che definisce il preposto come "la persona che, in virtù di specifiche competenze professionali, di poteri gerarchici o funzionali, è incaricata di sovrintendere, in un'unità produttiva, all'attività lavorativa e di vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro";

-Visto l'art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro ai sensi del quale il datore di lavoro è obbligato a designare i preposti e a garantirne la formazione;

-Visto l'art 19 ai sensi del quale il preposto è tenuto a:

1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

7. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
8. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008;

-Visto l'art. 20 del citato TU ai sensi del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di designare una persona competente (preposto) per la supervisione e il controllo sul corretto utilizzo delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori;

- Visto l'art. 37 del citato TU ai sensi del quale i preposti devono essere formati specificamente in relazione agli obblighi di sicurezza e salute. La formazione deve essere adeguata al ruolo e alle funzioni esercitate, con particolare attenzione alla gestione dei rischi specifici per il settore di attività;

- Visto il D.Lgs. 106/2009 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 81/2008, specificando ulteriormente gli obblighi in tema di sicurezza e salute sul lavoro e rafforzando la posizione e le competenze del preposto, con particolare attenzione alla sua formazione;

-Preso atto della necessità di nominare un preposto per la sede dell'Ente sta in L'Aquila, per garantire l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia;

-Considerato opportuno procedere all'individuazione della persona idonea alla nomina, che abbia le competenze professionali necessarie per svolgere il ruolo di preposto, in linea con le normative di riferimento;

-Ritenuto opportuno procedere alla detta nomina;

-Preso atto che la presente nomina non comporta oneri di spesa per l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;

-----determina-----

- di nominare, con effetto dal 31/03/2025, Azzurra Ricci, dipendente dell'Ordine in servizio presso la sede sita in L'Aquila, via delle Tre Spighe n.2, e in assenza della stessa, il Prof. Enrico Perilli, rappresentante legale dell'ente, in qualità di Preposto per l'Ordine

- di attribuire ad Azzurra Ricci, e in sua sostituzione il Prof. Enrico Perilli, le seguenti attribuzioni:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire

per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

-verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

-richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

-astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

-segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

-frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008;

-di informare dell'avvenuta nomina il RSPP e il RLS, nonché i dipendenti dell'Ordine in servizio presso la sede sita a L'Aquila.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Ente.

L'Aquila, 04/03/2025

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Paola Cerratti

